

# Patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita



**26.10.2023 – ISTRUZIONI PER L'USO**  
**AVV. BEATRICE IRENE TONELLI**

# Le fonti normative



- D.Lgs. 28/2010 capo II bis art. 15 bis ss.
- D.L. 132/2014 conv. con modif. sez II art. 11 bis ss.
- D.M. 1 agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU n.183 del 7-8-2023)

# I presupposti



- Fattispecie in cui la mediazione civile e commerciale o la negoziazione assistita costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato già accolta in via provvisoria dal **COA competente**
- Conclusione del procedimento con raggiungimento dell'accordo
- Permanenza dei requisiti reddituali dell'assistito

# La competenza territoriale in caso di mediazione



- Art. 15 quinquies D.Lgs. 28/2010

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al **consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.**

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1

## ... e in caso di negoziazione assistita



- Art. 11 quinquies D.L. 132/2014

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al **Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.**

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

# Art. 80 TUSG



## Nomina del difensore

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

# In caso di mediazione



Art. 15-septies D.L.gs 28/2010 (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non può chiedere ne' percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

# In caso di negoziazione assistita



Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter.
2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

# Art. 85 TUSG



(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

# I compensi



## Art. 4 Determinazione del compenso

1. Ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.

Cfr. art. 130 TUSG

# La presentazione dell'istanza



1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito [giustizia.it](http://giustizia.it), mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali
3. Tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente
4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il COA accede alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16, comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

# Il contenuto dell'istanza di conferma (art. 5)



- a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
- b) le generalità della parte assistita complete di codice fiscale;
- c) il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
- d) l'indicazione della materia, a fini statistici, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
- f) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione,
- g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

## Segue



documenti che occorre aver già predisposto e salvato sul proprio pc per essere allegati:

- a) la parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- b) la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali

# Il portale pst.giustizia.it



The screenshot shows the homepage of the pst.giustizia.it portal. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Servizi, Schede pratiche, Documentazione, and Download. To the right of these items is a search bar labeled 'Cerca' with a magnifying glass icon. Below the navigation bar, the main content area is divided into a grid of service cards. Each card features a blue 'ACCEDI' link at the top, a title for the service, and another 'ACCEDI' link at the bottom. A red arrow points to the 'ACCEDI' link of the first card. In the bottom right corner of the page, there is a blue circular button with a white upward-pointing arrow.

<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>
<b>Portale liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto e imputati assolti</b>	<b>Class Action - Azioni di Classe</b>	<b>Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati</b>	<b>Registro nazionale degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale</b>
<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>
<b>Tribunale Online</b>	<b>Albo dei gestori della crisi d'impresa</b>		
<a href="#">ACCEDI</a>	<a href="#">ACCEDI</a>		

# Segue – accesso con SPID-CNS-CIE



 Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Ultimo accesso: 09/10/2023 ore 17:29:47

BEATRICE IRENE TONELLI | 

Dati anagrafici e fiscali

Homepage



## Istanza WEB

Applicativo per inviare istanze di Liquidazione Spese di Giustizia.



## Istanza Pinto

Applicativo per inviare istanze di Equa Riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L.89/2001) - Legge Pinto.



## Istanza imputato assolto

Applicativo per inviare istanze di rimborso per gli imputati assolti in un procedimento penale.



## Istanza patrocinio stragiudiziale

Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato

# Inserimento nuova istanza



The screenshot displays a web application interface with a dark blue navigation bar. The bar contains three main sections: 'Dati anagrafici e fiscali', 'Istanze ammissione' (with a dropdown arrow), and 'Area informativa'. Below the navigation bar, the breadcrumb path '[Homepage](#) / Istanza patroc' is visible. A dropdown menu is open under 'Istanze ammissione', showing two options: 'Nuova istanza' and 'Ricerca istanza'. A red dashed arrow points to the 'Nuova istanza' option. Below the dropdown, the text 'Non sono presenti is' is partially visible on the left, and 'o cambiamenti di stato nell'ultima settimana' is visible on the right.

# Dati richidente



[Homepage](#) / [Istanza patrocinio stragiudiziale](#) / Nuova istanza

## Nuova istanza patrocinio stragiudiziale

Compila i campi per registrare una nuova istanza patrocinio stragiudiziale



Dati richiedente

2

Dati accordo

### Dati Anagrafici

Codice fiscale

TNLBRC75C41D612T

Cognome

TONELLI

Nome

BEATRICE IRENE

Sesso\*

Maschile

Femminile

Stato di nascita\*

ITALIA

Comune di nascita\*

FIRENZE (FI)

Data di nascita\*

01/03/1975

PEC\* 

BEATRICEIRENE.TONELLI@FIRENZE.PECAVOCATI.IT

# Ordine di appartenenza



## Dati consiglio ordine avvocati (COA)

COA di\* 

ODA FIRENZE 

## Dichiarazione

dichiaro di aver preso visione e accetto i termini di utilizzo del sistema ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali;

Campo obbligatorio

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679, si autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse al deposito e gestione della pratica in corso.

[Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679](#)

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, del d. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) come modificato dal d.lgs. n.101/2018 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità del presente deposito e sono forniti direttamente dagli interessati. I dati saranno trattati in forma informatica, per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività richiesta. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

 Esci

Salva e prosegui 

# Dati dell'assistito



## Dettaglio istanza

1

Dati richiedente



Dati accordo

## Dati dell'assistito

Persona fisica

Persona giuridica

Cognome\*

Nome\*

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

→ Valorizzare il campo 'Codice fiscale' oppure 'CUI' nel caso l'assistito ne fosse sprovvisto

Codice fiscale

Codice unico d'identificazione (CUI)

# Accordo e compenso - allegati



## Accordo

- Mediazione  Negoziazione assistita

## Compenso

Importo compenso\*

Campo obbligatorio

Modalità di compenso\*

- Credito d'imposta  
 Pagamento

## Allegati

→ Caricare i seguenti documenti\*

Parcella proforma emessa per le prestazioni svolte\*

Carica allegato 

Campo obbligatorio

Dichiarazione della parte ammessa al patrocinio\*

Carica allegato 

Campo obbligatorio



Per ulteriori istruzioni consultare il Manuale dell'utente  
Versione attuale 06.10.2023

# Le verifiche del COA (art. 6)



- se non ricorrono i presupposti
  - Dichiarata il diniego di adozione della delibera di congruità
    - ✦ comunica al richiedente il diniego
    - ✦ annotata sulla piattaforma l'esito negativo della domanda
- Se ricorrono i presupposti, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato
  - ✦ Adotta la delibera di congruità
  - ✦ Annota la delibera sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

# Le verifiche del Ministero (art. 7)



- se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
  - ne da' immediata comunicazione al COA
- Se ritiene sussistenti i presupposti, effettuate le verifiche ritenute necessarie, mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.
  - con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità
  - riconosce l'importo spettante all'avvocato dandone comunicazione
    - ✦ all'avvocato
    - ✦ al COA
  - Se ritiene di non convalidare la delibera, ne da' comunicazione
    - ✦ al COA
    - ✦ all'avvocato che, entro sessanta giorni, può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

# A) Utilizzo del credito di imposta (sez. II)



- dopo l'adozione del provvedimento di convalida del Ministero, l'Avvocato emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta
- Per **crediti fiscali**, finestra temporale a pena di inammissibilità, tra il 1/1 al 31/3, oppure tra il 1/9 e il 15/10 di ciascun anno.
- NB per poter effettuare la compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello stato **con oneri previdenziali**, con l'ultimo Decreto MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. il 26/9/2023 è stata introdotta un'ulteriore finestra temporale dal 1/9 sino al 31/10 di ciascun anno, oltre quella già prevista dal 1/3 al 30/4 – tramite piattaforma di certificazione dei crediti commerciali RGS-MEF

# Segue - quando



- Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste
- il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema equivalente, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
- L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il medesimo sistema, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.

## Segue – come



- Dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate a pena di rifiuto dell'operazione di versamento

# In caso di indebita fruizione



- In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

## B) Il pagamento del compenso



- Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
- Il Ministero, ricevuta la fattura emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia

## ...nei limiti dei fondi disponibili



1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell'ambito delle risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023.
2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, il Ministero provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».



Grazie per l'attenzione